



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	13
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	17
Disegno di legge	»	21
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	23
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare e a intensificare la cooperazione, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo.

L'obiettivo è quello di offrire uno strumento giuridico più attuale e moderno rispetto all'Accordo attualmente in vigore risalente al 2005, con il fine di regolamentare nel miglior modo possibile la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'attuale Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale in materia di sicurezza più efficace, volta al contrasto della criminalità in genere nelle sue varie manifestazioni - tra le quali la criminalità organizzata transnazionale, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone, i reati contro il patrimonio, i reati economici, la criminalità informatica e il terrorismo - in modo da renderla più aderente alle attuali e reciproche esigenze.

L'Atto internazionale individua innanzitutto le autorità competenti preposte alla sua applicazione (articolo 1), che sono: per la Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per lo Stato di Israele, il Ministero della pubblica sicurezza. All'articolo 2 il testo definisce l'ambito della cooperazione, precisando che essa dovrà in ogni caso avvenire in conformità con le reciproche legi-

slazioni nazionali, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti e, per l'Italia, anche dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'ambito di tale collaborazione è ampio, essendo prevista per la prevenzione e la repressione della criminalità in genere, nelle sue varie manifestazioni. Tra queste, di particolare e comune interesse, ne vengono espressamente citate alcune: la criminalità organizzata transnazionale; la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone; i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni di valore storico e culturale; i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; la criminalità informatica; il terrorismo.

L'articolo successivo (articolo 3) individua le forme attraverso le quali le autorità competenti svilupperanno tale collaborazione. Essa avverrà principalmente tramite: a) lo scambio di informazioni su una serie ampia di argomenti e tematiche (tra i quali: i reati, le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*; i tipi di stupefacenti, le metodologie del traffico, i sistemi adottati per contrastarlo; gli strumenti legislativi e scientifici utilizzati per combattere il crimine; i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone; la formazione e l'aggiornamento professionale del personale; altro); b) lo scambio di esperienze in settori di reciproco interesse (metodi adottati nella prevenzione della criminalità; rispettive prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali

nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; strumenti scientifici e tecnologici applicati nel settore della pubblica sicurezza; funzionamento delle unità artificieri e metodi/tecnologie impiegate nell'individuazione di ordigni e materiali esplosivi; altro); c) la possibilità di adottare - in conformità con il rispettivo ordinamento interno - misure dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura; d) lo svolgimento di operazioni congiunte.

La collaborazione avverrà principalmente previo inoltro di richieste di assistenza da parte di un'autorità competente all'altra. L'accordo stabilisce quali sono le procedure per l'esecuzione di tali richieste, ne individua i requisiti formali e sostanziali, ne definisce le forme di esecuzione (articolo 4) e stabilisce anche i casi e le modalità per eventuali casi di rifiuto da parte dell'autorità investita dalla richiesta (articolo 5). Il testo prevede poi la possibilità di fornire un'assistenza spontanea, ovvero senza una preventiva e formale richiesta da parte dell'altra autorità competente, nel caso in cui le informazioni oggetto dell'assistenza spontanea siano ritenute rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili (articolo 6).

Tra le forme di cooperazione previste vi è poi anche quella relativa alla protezione di testimoni (articolo 7). Il testo si limita ad indicare i criteri generali di tale forma di collaborazione, stabilendo che un'intesa *ad hoc* tra le autorità competenti disciplinerà caso per caso le modalità pratiche. Viene precisato in ogni caso che le persone da proteggere rimarranno comunque inserite nei programmi di protezione dei rispettivi Paesi.

All'articolo 8 l'Accordo contiene le disposizioni relative alla protezione e ai limiti sull'utilizzo dei dati e delle informazioni scambiate nell'ambito della cooperazione. Tali attività dovranno avvenire nel rispetto e conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali.

Allo scopo di monitorare lo stato di attuazione e la corretta esecuzione dell'Accordo, concordare lo scambio di delegazioni e valutare eventuali ulteriori programmi di cooperazione futuri, il testo prevede l'istituzione di un organismo a composizione bilaterale, denominato Gruppo di lavoro congiunto, che si riunirà alternativamente a Roma e Gerusalemme, d'intesa tra le Parti (articolo 9).

Per promuovere e accelerare la cooperazione è prevista la possibilità per le autorità competenti di distaccare per periodi determinati esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento (articolo 10).

Ai fini della sua attuazione pratica e operativa ed in particolare per definire gli aspetti strettamente amministrativi, l'Accordo prevede che le autorità competenti possano concludere tra loro protocolli di esecuzione e scambiarsi, con successive comunicazioni, dei punti di contatto per l'attuazione pratica a seconda dei diversi ambiti e delle differenti forme di collaborazione previste (articolo 11).

Agli articoli finali il testo si occupa, attraverso il ricorso e l'utilizzo di formule diffuse e ampiamente utilizzate in altri analoghi accordi internazionali, delle modalità per la ripartizione dei costi derivanti dall'applicazione dell'accordo (articolo 12), della lingua da usarsi nell'ambito delle attività di collaborazione (articolo 13) e della risoluzione di eventuali controversie interpretative (articolo 14).

L'articolo 15 infine stabilisce i criteri circa la durata, l'entrata in vigore, la modifica la denuncia e la sospensione dell'Accordo. Esso è concluso a tempo indeterminato ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua vigenza. Con la sua entrata in vigore, l'Accordo sostituirà quello tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele sulla cooperazione nel contrasto del traffico

illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il terrorismo ed altri reati gravi, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme.

Per gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, si rimanda alla relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero.

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) - gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) - gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto influente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

tab. b Israele (gruppo III) euro 123,97; ridotta del 20% euro 99,18, ridotta di un terzo euro 66,12; oneri giornalieri (66,12-51,65) euro 14,47; lordizzazione eccedenza di 51,65 (14,47*1.58) euro 22,86; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 7,47; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 73,59.

tab. b Israele (gruppo IV) euro 117,29; ridotta del 20% euro 93,83; ridotta di un terzo euro 62,55; oneri giornalieri (62,55-51,65) euro 10,90; lordizzazione eccedenza di 51,65 (10,90*1.58) euro 17,23; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 5,63; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 68,19.

Art. 3

Lo scambio delle informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture ed i loro contatti, di cui alla lettera a), primo alinea, sarà gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), attivi nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n.191 del 2014 sul cap. 2851).

Lo scambio di informazioni di cui alla lettera a) quarto e quinto alinea, sui metodi di contrasto all'emigrazione illegale ecc., nonché sui passaporti ed altri documenti di viaggio ecc. avverrà senza costi aggiuntivi rientrando tale cooperazione nell'ordinaria attività sulla base della legislazione vigente (cap. 2765).

Le parti contraenti prevedono alla lettera a), settimo alinea, tra le forme di collaborazione, anche lo scambio delle informazioni sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari di polizia, che avverrà tramite l'uso di canali telematici esistenti a legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 191 del 2014 sul cap. 2816), nonché la possibilità di concordare attività addestrative congiunte. Al riguardo, sarà attivato un corso, due volte l'anno, a beneficio di 20 funzionari della Polizia israeliana, per la durata di trenta giorni con i seguenti oneri:



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- oneri vitto (€ 16,00 a persona*30gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio (€15,49*30gg*20frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore compreso irap 8,50%)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza(comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22 Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68;	€ 13.392,12
Totale	€ 42.965,56
Totale per due corsi	€ 85.931,12

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

In attuazione delle previsioni contenute nella lettera a) secondo alinea in merito allo scambio di informazioni sulle sostanze stupefacenti, si prevede l'organizzazione di due riunioni l'anno, una in Italia ed una in Israele con i seguenti oneri:

Riunione in Italia: partecipazione di due funzionari israeliani per quattro giorni, di cui due per il viaggio, (si applica l'art. 12, comma 2, per cui i costi di viaggio e alloggio sono a carico del Paese inviante)

- coffee break per 6 persone	€ 100,00
Totale	€ 100,00



Riunione in Israele: invio in missione, per la durata di 4 giorni, di una delegazione italiana composta da n. 2 appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o equiparati, di cui uno con la qualifica di dirigente ed uno con la qualifica di direttivo, con i seguenti oneri:

Dirigente:	
- albergo (3 notti*120)	€ 360,00
- diaria giornaliera (73,59*4gg)	€ 294,36
- biglietti aerei A\R	€ 600,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 30,00
Totale	€ 1.284,36

Direttivo:	
- albergo (3 notti*120)	€ 360,00
- diaria giornaliera (68,19*4gg)	€ 272,76
- biglietti aerei A\R	€ 600,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 30,00
Totale	€ 1.262,76
Totale complessivo	€ 2.547,12

Gli impegni di cui alla lettera *a*, terzo e sesto alinea, nonché quelli secondo lettera *b*, settimo e ottavo alinea ("Scambio delle informazioni su ... gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale" - "Scambio delle informazioni su ... i reati economici, il riciclaggi, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici" - "Scambio di esperienze relative all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti" - "Scambio di esperienze relative alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici"), verranno svolti con l'invio di esperti e/o addestratori, per l'esecuzione di n. 2 servizi annui, con l'impiego di n. 2 unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato per la durata di 5 giorni con i seguenti oneri:

- albergo (4 notti*120*2)	€ 960,00
- diaria giornaliera (68,19*5gg*2)	€ 681,90
- biglietti aerei A\R	€ 1.200,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 60,00
Totale	€ 2.901,90
Totale complessivo per due missioni	€ 5.803,80

Gli impegni di cui alla lettera *b*, primo alinea ("Scambio di esperienze relative alla gestione dell'ordine pubblico in occasione di grandi eventi e manifestazioni di massa"), troveranno attuazione



mediante l'invio di esperti, con l'impiego di n. 2 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, per la durata di 4 giorni con i seguenti oneri:

- albergo (3 notti*120*2)	€ 720,00
- diaria giornaliera (68,19*4gg*2)	€ 545,52
- biglietti aerei A\R	€ 1.200,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 60,00
Totale	€ 2.525,52

In esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'art.4, primo comma le parti attueranno le attività previste alla lettera b, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto alinea (*"Scambio di esperienze relative alla gestione dell'ordine pubblico in occasione di grandi eventi e manifestazioni di massa"* – *"Scambio ...artificieri...ecc."* – *"Scambio di esperienze relative ai metodi adottati nella prevenzione della criminalità"* – *"Scambio di esperienze relative ai sistemi adottati per la protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili scambio di esperienze relative alle tecniche, ai sistemi.... Polizia scientifica"*), essi troveranno attuazione mediante l'invio di esperti e/o addestratori, per l'esecuzione di n. 1 servizio annuo, con l'impiego di n. 2 unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato per la durata di 6 giorni con i seguenti oneri:

- albergo (5 notti*120*2)	€ 1.200,00
- diaria giornaliera (68,19*6gg*2)	€ 818,28
- biglietti aerei A\R	€ 1.200,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 60,00
Totale	€ 3.278,28

Lo scambio di informazioni di cui alla lettera c), si attuerà con strumenti ordinari senza ulteriori oneri finanziari utilizzando i sistemi di comunicazione esistenti a legislazione vigente (spese autorizzate con legge n.191/2014 sul cap.2642)..ovvero per il tramite degli Esperti per la Sicurezza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

Gli impegni di cui all'art. 3, lettera d (*"Svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio dei dati sui soggetti sospettati di essere implicati in attività criminali come previsto nell'articolo 2 dell'Accordo – e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti su entrambi i territori"*), si attueranno mediante lo svolgimento n. 4 missioni annuali in Israele effettuate da n. 2 unità di personale appartenenti alla qualifica direttiva della Polizia di Stato per la durata di 5 giorni con i seguenti oneri:

- albergo (4 notti*120*2)	€ 960,00
- diaria giornaliera (68,19*5gg*2)	€ 681,90
- biglietti aerei A\R	€ 1.200,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 60,00



Totale	€ 2.901,90
Totale complessivo per quattro missioni	€ 11.607,60

Tipologia della spesa dell'articolo 3:

oneri autorizzati: € 42.208,31

oneri valutati: € 69.585,12

totale: € 111.793,43

Art. 5

Il presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste la cui esecuzione comprometta l'ordine pubblico, la sovranità, la sicurezza interna o altri interessi fondamentali dello Stato, il rifiuto di assistenza.

Art. 6

In attuazione del presente articolo verranno fornite le informazioni richieste tramite i canali Interpol già finanziati a legislazione vigente, attivi nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 191 del 2014 sul cap. 2851).

Art. 7

In merito alle previsioni contenute in questo articolo, si reputa di sostenere esclusivamente i costi relativi agli spostamenti dei soggetti interessati, posto che in virtù della condizione di reciprocità di cui all'Accordo, il novero complessivo delle attività relative ai collaboratori di giustizia permarrà invariato rispetto a quello già previsto a legislazione vigente. I costi di mantenimento non comporteranno pertanto oneri aggiuntivi rimanendo già integralmente finanziati con gli stanziamenti annuali del pertinente capitolo di spesa 2840/1 e non subendo incrementi per effetto dell'Accordo.

Si prevedono costi per i trasferimenti per un numero presunto di soggetti i cui dettagli non possono essere esplicitati per motivi di riservatezza legati alla sicurezza dei collaboratori di giustizia pari a:

Trasferimenti soggetti	Totale	5.000,00
------------------------	--------	----------

Tipologia della spesa dell'articolo 7:

oneri autorizzati: € 0

oneri valutati: € 5.000,00

totale: € 5.000,00

Art. 8

Le attività previste in questo articolo non comporteranno alcun onere aggiuntivo.

Art. 9

Le parti prevedono di costituire un gruppo di lavoro congiunto per valutare progressivamente l'efficacia delle forme di cooperazione mediante riunioni e consultazioni periodiche. Si ritiene di programmare due riunioni l'anno, una in Italia ed una in Israele; la delegazione italiana sarà composta da tre componenti, con qualifica di dirigente dei ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni. La riunione in Israele avrà i seguenti oneri:

delegazione italiana inviata in Israele

- albergo (2 notti*3*120)	€ 720,00
- diaria giornaliera (73,59*3*3gg)	€ 662,31
- biglietti aerei A\R	€ 1.800,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 90,00
Totale	€ 3.272,31

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

- coffe break per 6 persone (tre italiani e tre ospiti)	€ 100,00
- colazioni di lavoro per 6 persone.	€ 400,00
Totale	€ 500,00

Tipologia della spesa dell'articolo 9:**oneri autorizzati: € 500,00****oneri valutati: € 3.272,31****totale: € 3.772,31****Art. 10**

Riguardo all'impegno di cui al presente articolo ("*Distacco di esperti per la sicurezza*"), esso troverà attuazione mediante l'invio di esperti e/o consulenti, per l'esecuzione di n. 1 servizio annuo, con l'impiego di n. 2 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati per la durata di 6 giorni con i seguenti oneri:

- albergo (5 notti*120*2)	€ 1.200,00
- diaria giornaliera (68,19*6gg*2)	€ 818,28
- biglietti aerei A\R	€ 1.200,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 60,00
Totale	€ 3.278,28

Tipologia della spesa dell'articolo 10:**oneri autorizzati: € 0****oneri valutati: € 3.278,28****totale: € 3.278,28****Art. 12**

Con questo articolo si pattuisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta saranno sostenute dalla Parte richiesta salvo che sia diversamente concordato.

Al riguardo, si precisa che l'eventuale deroga al metodo ordinario di sostentamento delle spese, non comporterà attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente le modalità di ripartizione delle spese relative alle attività espressamente descritte nel testo.

Dalla eventuale composizione di possibili controversie, non deriveranno nuove o maggiori spese.

Oneri complessivi dell'Accordo

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 123.844,02, arrotondato ad euro 123.844 a decorrere dal 2015. Di questi euro 81.135,71, in cifra tonda 81.136 hanno natura di onere valutato ed euro 42.708,31 in cifra tonda euro 42.708 di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si provvederà mediante utilizzo delle risorse rimodulabili di parte corrente destinate alle spese di formazione e di missione iscritte nel Programma n. 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, comunque, della Missione 3 - "Ordine Pubblico e Sicurezza", dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I.**ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di sicurezza interna dei rispettivi Stati. L'obiettivo è quello di realizzare una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento della sicurezza reciproca, nonché per prevenire la commissione di reati in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale. La Repubblica italiana e lo Stato di Israele avvertono la necessità di implementare ulteriormente tale collaborazione, che attualmente avviene sulla base dell'Accordo per il contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il terrorismo ed altri reati gravi, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme. Il nuovo testo mira infatti a rafforzare la collaborazione bilaterale di polizia tra le autorità competenti dei due Paesi, a consolidare ed ampliare i settori di scambio di informazioni, esperienze e prassi, nonché a favorire, in conformità e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, l'esecuzione di operazioni congiunte e misure dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura. Con la sua entrata in vigore cesserà di avere efficacia l'Accordo del 2005.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama :

- la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni.



- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**
Il suddetto atto non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione - accordo che comporta oneri alle finanze - è necessaria una legge di ratifica.
- 5) **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.**
L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettere a) e h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle Regioni ovvero degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
L'accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
L'accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano in corso procedure di infrazione in materia.



- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
Pur senza un richiamo formale nel preambolo, l'accordo nella sostanza tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale. In particolare le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo, la Convenzione contro la Criminalità organizzata transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000 e i relativi protocolli sulla tratta di persone e il traffico di migranti, nonché la Convenzione di Strasburgo per la protezione della persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Nulla da rilevare al riguardo.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
Nulla da rilevare.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**
Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE 3.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**
L'accordo non reca nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
Il testo dell'Accordo effettua un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, ad atti aventi rilevanza internazionale e agli obblighi derivanti per il nostro Paese dall'appartenenza all'Unione europea. Essi rappresentano la cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**
L'accordo è stato redatto ricorrendo a modelli già precedentemente utilizzati.



- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Non sussistenti.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
Non sussistenti.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**
Non sussistenti.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**
Non sono previsti atti normativi attuativi.
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**
Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I:**IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il contesto internazionale richiede una intensificazione della collaborazione, specie in un'area strategica quale può essere considerata quella del Mediterraneo. Il presente accordo di cooperazione tra Italia e lo Stato d'Israele è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità nelle sue varie manifestazioni. In conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli obblighi internazionali assunti e, per l'Italia, anche dall'appartenenza all'Unione europea, l'accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto alla criminalità in genere e in particolare alla criminalità organizzata transnazionale, alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, alla migrazione illegale, alla tratta di persone, ai reati contro il patrimonio, ai reati economici, alla criminalità informatica e al terrorismo.

Esso sostituisce l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele sulla cooperazione nel contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il terrorismo ed altri reati gravi, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme.

- B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia rendendola più aderente alle attuali esigenze di sicurezza e di favorire così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è anche quello di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

- C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti, l'accordo definisce gli ambiti della cooperazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in specie per il



contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone, ai reati contro il patrimonio, ai reati economici, alla criminalità informatica e al terrorismo. La cooperazione tra i due Paesi avviene sulla base di richieste di assistenza e si esplica attraverso lo scambio sistematico di informazioni e di esperienze, l'adozione di speciali misure dirette al contrasto del traffico di stupefacenti (consegne sorvegliate transfrontaliere e operazioni sottocopertura), lo svolgimento di operazioni congiunte. Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo si pone.

In ogni caso l'Accordo prevede espressamente la costituzione di un comitato misto - chiamato Gruppo di Lavoro Congiunto (GLC) - formato dai rappresentanti delle due Parti, con il fine, tra gli altri, di valutare periodicamente l'efficacia della cooperazione derivante dall'accordo.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II:

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione dell'accordo di cooperazione di polizia in argomento tra Italia e Israele hanno avuto inizio a settembre del 2012. All'attuale testo si è pervenuti dopo circa un anno di lavori e consultazioni svoltesi a Roma a livello di tecnici, ed è stato firmato a Roma il 2 dicembre 2013.

SEZIONE III:

VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'accordo si è reso necessario per rafforzare ed aggiornare la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto alle odierne e più attuali forme e manifestazioni di criminalità organizzata e terrorismo, superando il precedente accordo bilaterale in materia, risalente al 2005.

SEZIONE IV:

OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative. L'intervento regolatorio proposto (ratifica parlamentare) è quello richiesto dalla Costituzione (art. 80), poiché l'Accordo comporta oneri a carico



della finanza pubblica. Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative.

SEZIONE V:

GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli omologhi organismi dei due Paesi destinatari diretti dell'accordo. Quest'ultimo definisce un quadro giuridico più preciso ed adeguato entro il quale incentivare e sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. L'accordo presenta altresì vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità in genere.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti diretti e indiretti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi competenti alla sua esecuzione. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono specificati nell'articolo relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI:

INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE



L'intervento regolatorio, che attiene alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ai traffici illeciti ed alle altre forme criminali.

SEZIONE VII:

LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'accordo sono:

- per la Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
- per lo Stato d'Israele, il Ministero della Pubblica Sicurezza.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, in ogni caso, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle amministrazioni interessate.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno, attraverso i propri Uffici coinvolti, seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta delle informazioni scambiate e delle attività effettivamente espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'interno si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti e degli esiti delle riunioni e degli incontri tra esperti che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi per migliorare l'efficacia della cooperazione. L'accordo stesso prevede infatti la costituzione di un comitato misto - chiamato "Gruppo di Lavoro Congiunto" - che, formato da rappresentanti delle autorità competenti, procede tra le altre cose a esercitare il controllo sull'esecuzione dell'Accordo e a verificarne l'efficacia.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall'anno 2015, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE
IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele (di seguito denominati "Parti"):

riconoscendo il reciproco interesse a cooperare al fine di proteggere dalle minacce i propri popoli, beni ed interessi, contrastando la criminalità in genere al fine di garantire la sicurezza pubblica;

consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalità organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori di droghe, colpiscono in modo considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza, che l'ordine pubblico che il benessere e l'incolumità fisica dei propri cittadini;

desiderosi di agevolare e sviluppare la cooperazione fra di loro, anche attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze, informazioni e tecnologie;

hanno convenuto il presente Accordo in tema di pubblica sicurezza.

Articolo 1

Autorità competenti

Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti:

- per il Governo della Repubblica Italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- per il Governo dello Stato di Israele: il Ministero della Pubblica Sicurezza.



Articolo 2

Ambiti della cooperazione

Le Autorità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle competenze dei propri Organi, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:

- a) la criminalità organizzata transnazionale;
- b) la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
- c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;
- e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni di valore storico e culturale;
- f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
- g) la criminalità informatica;
- h) il terrorismo.

Articolo 3

Forme di cooperazione

Le Autorità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all'articolo 2, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità:

- a) scambio delle informazioni su:
 - i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
 - i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;
 - gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
 - i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone;



- i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
 - i reati economici, il riciclaggio, l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
 - la formazione e l'aggiornamento professionale;
- b) scambio di esperienze relative:
- alla gestione dell'ordine pubblico in occasione di grandi eventi e manifestazioni di massa;
 - ai metodi adottati nella prevenzione della criminalità;
 - ai metodi scientifici e agli strumenti tecnologici applicati nel settore della pubblica sicurezza;
 - alle unità artificieri, ai metodi e alle tecnologie impiegate nell'individuazione di ordigni e materiali esplosivi;
 - ai sistemi adottati per la protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili;
 - alle tecniche, ai sistemi e alle metodologie applicate nel settore della polizia scientifica;
 - all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti;
 - alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
- c) adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;
- d) svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio dei dati sui soggetti sospettati di essere implicati in attività criminali come previsto nell'articolo 2 dell'Accordo - e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti su entrambi i territori.

Articolo 4

Richieste di assistenza

1. Nell'ambito del presente Accordo, le Autorità delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta. L'Autorità richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.



2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette giorni. Le richieste di assistenza contengono:
 - il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - informazioni dettagliate sul caso;
 - lo scopo e i motivi della richiesta;
 - una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
3. L'Autorità richiedente sarà informata entro un ragionevole periodo di tempo di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
4. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità richiesta, quest'ultima provvede a comunicarlo entro un ragionevole periodo di tempo all'Autorità richiedente e ad inoltrare l'istanza all'Autorità competente.
5. L'Autorità richiesta può chiedere tutte le informazioni necessarie all'adeguata esecuzione della richiesta.
6. L'Autorità richiesta informa al più presto l'Autorità richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.
7. La richiesta può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol e tali richieste verranno attuate in conformità alle regole e procedure Interpol.

Articolo 5

Rifiuto di assistenza

1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata in tutto o in parte se l'Autorità competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione potrebbe compromettere la sovranità, la sicurezza interna, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali.
2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l'Autorità competente investita dell'istanza può consultarsi con l'Autorità richiedente al fine di stabilire se tale assistenza può essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora



l'Autorità richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'Autorità richiesta dovrà ottemperare a dette condizioni.

3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza è comunicata per iscritto all'Autorità richiedente.

Articolo 6

Assistenza spontanea

Le Autorità competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili. In tale caso, i motivi per cui vengono trasmessi i dati sono specificati dalla Parte trasmittente.

Articolo 7

Protezione dei testimoni

1. Le Autorità competenti delle Parti cooperano, in base al diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari (qui di seguito «persone da proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché alla loro accoglienza e assistenza.
2. Un'intesa *ad hoc* tra le Autorità competenti delle Parti disciplinerà in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere.
3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone si applica il diritto della Parte richiesta.
4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui la Parte richiedente ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri dell'impiego del personale impegnato nell'attività di protezione. Le indicazioni previste dal presente comma saranno definite attraverso un'intesa *ad hoc* tra le Autorità competenti delle Parti.
5. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente in un



tempo ragionevole e per iscritto. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.

6. La denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità dell'ammissione delle persone sottoposte a protezione in entrambe le Parti sulla base di una decisione assunta prima della denuncia dell'Accordo.

Articolo 8

Protezione dei dati

1. Ai sensi del presente Accordo, per "dati personali" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
2. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo, conforme a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dalla diffusione o dall'alterazione accidentali, dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali e le altre informazioni sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati inviati, ovvero se trasmesse a seguito di richiesta di assistenza, tali informazioni verranno utilizzate soltanto per le finalità menzionate nella richiesta, e in conformità con le condizioni stabilite dalla Parte che le ha fornite.
4. I dati personali vengono trasmessi in virtù del presente Accordo unicamente per gli scopi di polizia e menzionati nell'articolo 3 lettera a), ovvero ai fini della protezione dei testimoni.
5. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
6. La Parte che ha trasmesso i dati assicura che essi sono precisi, completi e aggiornati, nonché adeguati e pertinenti allo scopo per cui sono stati trasmessi.
7. Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente conformemente al presente Accordo, non possono essere utilizzati per finalità

diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell'Autorità competente che li ha forniti.

8. I dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo non possono essere trasmessi ad organismi o Paesi terzi.
9. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se l'acquisizione o l'ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
10. Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati.
11. Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono inesatti o inattendibili, ciascuna Parte che tratta i dati adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.

Articolo 9

Gruppo di lavoro

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro Congiunto (di seguito definito "GLC") che procederà, tra l'altro, a:
 - valutare lo stato di attuazione del presente Accordo;
 - discutere settori e fasi di cooperazione futuri;
 - sviluppare ed approvare programmi di cooperazione;
 - concordare scambi di delegazioni;
 - esercitare il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.
2. Il GLC può istituire, su base permanente o temporanea, sulla base di quanto convenuto dalle Parti, sotto-comitati sui diversi aspetti della cooperazione.
3. Il GLC si riunisce periodicamente, a turno a Roma e a Gerusalemme, sulla base di quanto convenuto dalle Parti.



Articolo 10

Distacco di esperti per la sicurezza

Le Autorità competenti delle Parti possono decidere di distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento, al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per quanto attiene allo scambio di informazioni e all'adempimento di richieste di assistenza.

Articolo 11

Applicazione dell'Accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici.
2. Le Autorità competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo.

Articolo 12

Costi

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi degli artt. 4 e 6 del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Articolo 13

Lingua

Ai fini della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Autorità competenti delle Parti usano la lingua inglese.



Articolo 14

Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversia circa l'interpretazione dell'Accordo o l'esecuzione dei suoi termini, le Autorità competenti delle Parti compiono ogni ragionevole sforzo per giungere ad una composizione amichevole attraverso il GLC e, in caso di mancato raggiungimento di tale composizione, tramite i canali diplomatici.
2. Durante la composizione della controversia entrambe le Parti continuano ad adempiere a tutti i propri impegni ai sensi del presente Accordo.

Articolo 15

Durata, entrata in vigore, modifica, denuncia e sospensione

1. Il presente Accordo ha durata illimitata.
2. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. L'Accordo può essere modificato con il reciproco consenso delle Parti, per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al precedente comma 2.
4. L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica.
5. Ogni Parte ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'attuazione del presente Accordo, in tutto o in parte, se tale provvedimento risulta necessario per garantire la sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, oppure la sicurezza e la salute dei suoi cittadini. Le Parti si comunicano reciprocamente e con tempestività, per via diplomatica, l'adozione o la revoca di una tale misura. La sospensione dell'attuazione del presente Accordo e la relativa revoca acquisiscono efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della notifica.
6. In seguito alla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce quello tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele sulla Cooperazione nel contrasto del Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, il Terrorismo ed altri Reati Gravi, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme.




In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, inglese e ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti il testo in lingua inglese prevarrà.

Fatto a Roma il giorno 2 del mese di dicembre dell'anno 2013, che corrisponde al giorno 29 del mese Kislev dell'anno 5774 del calendario ebraico.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DELL'INTERNO


ANGELINO ALFANO



PER IL GOVERNO DELLO
STATO DI ISRAELE

IL MINISTRO DELLA SICUREZZA
PUBBLICA

YITZHAK AHARONOVITZ



**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL
ON PUBLIC SECURITY MATTERS**

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as "Parties"):

Acknowledging their mutual interest to cooperate in order to protect their peoples, goods and interests from threats by countering crime in general for the purpose of ensuring public security;

Aware of the fact that criminal phenomena linked to organized crime, illegal migration, human trafficking, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and drug precursors considerably affect both States, thus jeopardizing security and public order as well as the welfare and physical safety of their citizens;

Wishing to facilitate and develop cooperation between them, also by exchanging knowledge, experiences, information and technologies;

Have agreed on this public security matters Agreement.

Article 1

Competent Authorities

The competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

- for the Government of the Italian Republic: the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
- for the Government of the State of Israel: the Ministry of Public Security.



Article 2
Areas of cooperation

The Authorities under article 1 of this Agreement shall - in conformity with their national legislation and in the framework of the competences of their bodies, in the respect of the international obligations as well as of those deriving from EU membership, cooperate in order to prevent and suppress crime in its various forms and, in particular, to counter:

- a) transnational organized crime;
- b) illicit production of and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
- c) illicit trade in arms, ammunitions and explosives;
- d) illegal migration, human smuggling and trafficking in persons;
- e) crimes against property, including the protection of historical and cultural heritage;
- f) economic crimes and money laundering, also for the purpose of locating illicit assets;
- g) computer crime;
- h) terrorism.

Article 3
Manner of cooperation

The Authorities under article 1 of this Agreement shall - in order to give effect to the provisions of article 2 - cooperate, in particular by:

- a) exchanging information on:
 - crimes, criminals, criminal organizations, their *modus operandi*, structures and contacts;
 - kinds of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, places and methods of production, channels and means used by drug traffickers, drug concealment techniques, as well as methods of anti-drug checks at the borders and use of new technical means, including training and use of anti-drug canine units;
 - legislative and scientific tools to combat crime, including information on criminal threat analysis;



- methods used to counter illegal migration, human smuggling and trafficking in persons;
 - passports and other travel documents, visas, entry and exit stamps, in order to detect forged documents;
 - economic crimes, money laundering, detection, location and tracing of illicit assets, as well as crime's infiltration in companies participating in public tenders;
 - professional training and refresher training;
- b) exchange of experiences on the:
- management of public order on the occasion of major events and mass demonstrations;
 - crime prevention methods;
 - scientific methods and technological tools applied in the public security sector;
 - bomb disposal units, methods and technologies used to detect exploding devices and materials;
 - systems adopted to protect sensitive infrastructures and targets;
 - techniques, systems and methodologies applied in the field of police forensic science;
 - enforcement of the respective regulations on seizure and confiscation of illicit proceeds;
 - best practices used to monitor crime's infiltration in the companies participating in public tenders;
- c) adoption of measures – in conformity with the respective domestic legislation – to counter illicit trade in narcotic drugs, psychotropic substances and other goods, including cross-border controlled deliveries and undercover operations;
- d) carrying out of joint operations to support info-investigative initiatives as well as exchange of data on persons suspected to be involved in criminal activities as stipulated in article 2 to the Agreement, and criminal organizations of mutual interest or operating on both territories.

Article 4

Requests for assistance

1. The Authorities of the Parties shall, in the framework of this Agreement, assist each other upon request. The requested authority shall adopt all the measures necessary to ensure a prompt and full execution of the requests.



2. Requests for assistance shall be made in writing. In cases of emergency, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing within seven days. Requests for assistance shall contain:
 - the name of the agency of the Party which applies for assistance and the name of the agency of the Party to which application for assistance has been made;
 - details of the case;
 - the purpose of and grounds for the request;
 - a description of the assistance requested;
 - any other information which may assist in the effective execution of the request.
3. The requesting authority shall be notified in a reasonable time of any circumstance hampering the execution of the request or causing considerable delay in its execution.
4. If the execution of the request does not fall within the jurisdiction of the requested authority, it shall in a reasonable time notify the requesting authority and forward the request to the competent authority.
5. The requested authority may request such further information as it deems necessary to duly execute the request.
6. The requested authority shall, at its earliest convenience, inform the requesting authority about the results of the execution of the request.
7. The request may also be made through the usual Interpol channels and these requests will be executed in accordance to Interpol rules and regulations.

Article 5

Refusal of assistance

1. The request for assistance may be refused wholly or partly if the competent authority of the Party concerned holds that its execution may jeopardize the sovereignty, internal security, public order or other essential interests of its State or that it is in conflict with its domestic legislation or international obligations.
2. The requested competent authority may - before taking a decision to refuse the assistance requested - consult with the requesting authority in order to



establish whether the assistance may be granted on conditions other than those contained in the original request. If the requesting authority agrees to receive assistance under the suggested conditions the requested authority shall comply with these conditions.

3. The grounded decision on the total or partial refusal to execute a request for assistance shall be notified in writing to the requesting authority.

Article 6

Spontaneous assistance

The competent Authorities of the Parties may spontaneously provide each other with information if there are grounds to believe that such information is relevant to prevent or suppress criminally prosecutable acts. In such case, the purposes for which the data is transmitted shall be specified by the transmitting party.

Article 7

Protection of witnesses

1. The competent Authorities of the Parties shall cooperate, in conformity with their national legislation, to protect witnesses and their family members, (hereinafter referred to as "persons to be protected"). Cooperation shall include in particular the exchange of information necessary for the protection of persons as well as for their reception and assistance.
2. The manner of cooperation concerning the reception of the persons to be protected shall be regulated on a case by case basis by an ad hoc arrangement between the competent Authorities of the Parties.
3. The persons to be protected who are admitted to the protection programme of the requesting Party shall not be admitted to the protection programme of the requested Party. In the framework of the cooperation concerning the protection of said persons the law of the requested Party shall apply.
4. The requesting Party shall bear the costs of sustenance of the persons to be protected as well as the costs of any other measure requested by the requesting Party. The costs for the personnel employed in the protection activities shall be borne by the requested Party. The provisions under this subparagraph shall be in accordance with an ad hoc arrangement between the competent Authorities of the Parties.



5. The requested Party may cease cooperation if serious reasons justify it, after notifying the requesting Party in a reasonable time and in writing. In this case the requesting Party shall take the persons to be protected back in protective custody.
6. The termination of this Agreement shall not affect the validity of the admission of persons to be protected in both Parties which occurred prior to the termination of this Agreement.

Article 8
Data protection

1. Under this Agreement, "personal data" shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person, also indirectly through reference to any other information, including a personal identification number.
2. Each Party shall guarantee a level of protection of the personal data acquired in conformity with this Agreement consistent with that ensured by the other Party and shall adopt the necessary technical measures to safeguard personal data from accidental or illegal destruction, loss, accidental disclosure or modification, unauthorized access or from any type of non-authorized processing. In particular, the Parties shall adopt adequate measures to guarantee that access to personal data is allowed only to authorized persons.
3. The Parties shall commit themselves to guaranteeing that personal data and other sensitive information transmitted in the framework of this Agreement are used only for the purposes for which they were sent, or if transmitted on request for assistance, such information shall be used only for the purposes that were mentioned in the request, and in conformity with the conditions established by the Party providing them.
4. Personal data shall be transmitted under this Agreement solely for purposes which are under police authority and that were mentioned in article 3(a), or for purposes regarding witness protection.
5. Personal data and other sensitive information exchanged between the Parties shall be protected by virtue of the same standards applied to national data, in compliance with the domestic legislation of the Parties.
6. The Party transmitting the data shall guarantee that they are correct, complete and updated, as well as adequate and relevant to the purpose for which they have been transmitted.
7. The information and documents supplied by a competent authority under this Agreement shall not be used for purposes other than those for which they



were requested and supplied, unless previously explicitly authorized in writing by the competent Authority that supplied them.

8. Personal data that was transmitted under this Agreement shall not be transmitted onward to third bodies or states.
9. Upon request of the transmitting Party the receiving Party shall rectify, block or delete the data received under this Agreement that are incorrect or incomplete, or if their collection or further processing contravene this Agreement or the rules applicable to the transmitting Party.
10. Where a Party becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data.
11. Each Party shall notify the other Party if it becomes aware that data it has transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt. If it is confirmed that the data transmitted are inaccurate or unreliable each Party shall adopt the necessary measures to correct the information.

Article 9

Working group

1. The Parties shall set up a Joint Working Group (hereinafter referred to as "JWG") which, inter alia shall:
 - assess the status of implementation of this Agreement;
 - discuss future sectors and phases of cooperation;
 - develop and approve cooperation programmes;
 - agree on exchanges of delegations;
 - monitor the execution of the provisions of this Agreement.
2. Based on what agreed between the Parties, the JWG may set up provisional or permanent sub-committees to deal with the various aspects of cooperation.
3. The JWG shall meet periodically, in Rome and Jerusalem alternately, based on what agreed between the Parties.

Article 10

Secondment of security experts

The competent Authorities of the Parties may agree to second, for a limited period, security experts with liaison functions for the purpose of promoting and



speeding up cooperation, in particular with reference to information exchange and execution of assistance requests.

Article 11

Implementation of the Agreement

1. For the purpose of implementing this Agreement the competent Authorities may, in compliance with their tasks, conclude execution arrangements to define administrative and technical aspects.
2. The competent Authorities may designate, by subsequent communications, contact points for the purpose of practically implementing this Agreement.

Article 12

Costs

1. The ordinary expenses relating to the processing of a request under Articles 4 and 6 of this Agreement shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon in writing by the Parties. Should the request include considerable or extraordinary expenses, the competent Authorities shall consult in order to establish the terms and conditions under which the request shall be processed and the way in which expenses shall be borne.
2. Unless otherwise agreed, the costs of meetings shall be borne by the receiving Party, whereas travel and accommodation costs of delegates by the sending Party.

Article 13

Language

For the purpose of the cooperation under this Agreement the competent Authorities of the Parties shall use the English language.

Article 14

Settlement of disputes

1. In case of dispute arising from the interpretation of this Agreement or the execution of its provisions the competent Authorities of the Parties shall make



any reasonable effort to reach an amicable settlement through the JWG or, in case of failure to achieve a settlement, through diplomatic channels.

2. During the settlement of the dispute both Parties shall continue to fulfil their commitments under this Agreement.

Article 15

Duration, entry into force, amendment, termination and suspension

1. This Agreement shall last for an indefinite period of time.
2. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month after the date of receipt, through diplomatic channels, of the second note by which the Parties shall notify their compliance with their internal procedures for the entry into force of the Agreement.
3. The Agreement may be amended by mutual consent of the Parties in writing and through the diplomatic channels. Such amendments shall come into force in accordance with the procedure laid down in paragraph 2 of this article.
4. The Agreement may be terminated in writing through diplomatic channels by each Party at any moment. The termination shall have effect three months after the date of receipt of its notification.
5. Each Party may provisionally suspend - wholly or partially - the implementation of this Agreement if this measure is necessary to guarantee the security of the State and public order or the safety and health of its citizens. The Parties shall timely notify through diplomatic channels the adoption or revocation of said measure. The suspension of the implementation of this Agreement and the relevant revocation shall become effective fifteen days after the date of receipt of the notification.
6. Following its entry into force this Agreement shall replace the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel on Cooperation in the Fight against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Terrorism and other Serious Crimes, signed on 10 February 2005 in Jerusalem.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement in two originals, each in the Italian, English and Hebrew languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretation the English text shall prevail.



DONE IN *Rome*.....on the day.....*2*..... of the month.....*December*.....in the
year.....*2013* which corresponds to the day.....*23*..... of the month.....*Chislew*.....in the year
577*4*.....of the Hebrew calendar.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE STATE OF ISRAEL

THE MINISTER
OF THE INTERIOR

THE MINISTER OF
PUBLIC SECURITY

ANGELINO ALFANO

YITZHAK AHARONOVITZ



